

VERBALE DI ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEI
FONDI INTERNI A PRESTAZIONE DEFINITA NEL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA ISP

In Milano, in data 7 ottobre 2021

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)

e

- le OO.SS di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo
Intesa Sanpaolo

premessi che

- nell'ambito del percorso di integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accordo 14 aprile 2021, le Parti hanno condiviso la volontà di avvalersi:
 - del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) per continuare ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento pensionistico di previdenza complementare a contribuzione definita al personale ex UBI;
 - del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo ISP (di seguito Fondo a Prestazione ISP) per continuare ad assicurare agli iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dai relativi statuti/regolamenti, procedendo con decorrenza dal 1° marzo 2022 al trasferimento delle posizioni degli iscritti o a formulare l'offerta di capitalizzazione della posizione individuale secondo le regole individuate dalle Fonti Istitutive;
- in data 3 agosto 2021 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro per il trasferimento collettivo delle posizioni dei Fondi di Previdenza Complementare a Contribuzione Definita e delle sezioni a Prestazione Definita dei Fondi dell'ex Gruppo Ubi;
- in particolare, anche negli incontri del 15 e del 29 settembre 2021, è stata confermata la comune volontà delle Fonti Istitutive di trasferire le dotazioni patrimoniali riferite ai cosiddetti Fondi Interni ex UBI all'attualità appostate nel bilancio ISP di derivazione Banca CARIME, CENTROBANCA, Gruppo EX NUOVA BANCA MARCHE, come specificato nell'allegato 1 del presente accordo - (di seguito Fondi Interni) risultanti dopo l'eventuale esercizio dell'offerta di capitalizzazione della posizione individuale degli iscritti e dei beneficiari, al Fondo a Prestazione ISP secondo regole che garantiscano agli stessi la piena continuità della disciplina delle contribuzioni, delle prestazioni e delle garanzie nel rispetto della normativa di legge e delle previsioni regolamentari dei Fondi stessi;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Fonti Istitutive confermano di volersi avvalere del Fondo a Prestazione ISP per l'erogazione del trattamento previdenziale a prestazione definita previsti dai relativi Regolamenti dei Fondi Interni, presenti quali specifiche poste di bilancio di ISP.

Pertanto, ISP procederà:

- all'offerta individuale di trasformazione volontaria della prestazione nei confronti dei beneficiari dei Fondi Interni alla data del 31 dicembre 2021;
- al trasferimento al Fondo a Prestazione ISP delle dotazioni relative ai beneficiari che non accettino le predette offerte.

3. OFFERTE DI TRASFORMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI FONDI INTERNI

L'offerta individuale viene calcolata con riferimento alle "valutazioni tecnico-attuariali" al 31 dicembre 2021 (di seguito bilancio/i tecnico/i), secondo il principio contabile dello IAS 19, degli oneri relativi alle prestazioni per i trattamenti pensionistici aziendali a prestazione definita relativi ai Fondi interni di cui all'allegato 1, tenendo conto delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie applicate a detti bilanci tecnici e dell'anzianità maturata dagli iscritti a tale data, sulla base delle previsioni regolamentari/statutarie di ciascun Fondo interno .

Le offerte sono calcolate con riferimento alle rispettive prestazioni in essere a condizione che la posizione pensionistica sia liquidata in via definitiva e sono rappresentate dal lordo delle rispettive riserve matematiche individualmente calcolate al 31 dicembre 2021, cui andranno sottratti i ratei di competenza del 2022 già pagati al momento dell'offerta. Nel caso di accettazione dell'offerta la liquidazione della stessa avverrà poi, come detto, con decurtazione dell'offerta delle prestazioni pagate tra il momento dell'offerta e sino al momento della liquidazione dell'offerta stessa.

Qualora la posizione pensionistica sia liquidata ancora in via provvisoria, l'offerta potrà essere formulata solo una volta che detto calcolo risulti definitivo.

Relativamente ai beneficiari appartenenti al "Fondo di integrazione delle prestazioni del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle II.DD. di cui alla Legge 02.04.1958 n. 377 e successive aggiunte e modificazioni – n. 9172", la cui prestazione viene erogata in quota parte dal Fondo predetto e da Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'offerta di capitalizzazione potrà essere formulata solo una volta concordate le modalità operative con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Tutte le offerte individuali – contenenti gli elementi utili alla determinazione delle stesse - sono formulate, in via eccezionale ed irripetibile, da ISP entro il 1° aprile 2022 e l'accettazione di ciascun beneficiario è assolutamente volontaria e sarà esercitabile entro 60 giorni dall'invio della proposta.

L'accettazione dell'offerta comporta il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con il Fondo Interno di competenza e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte del Fondo Interno e/o di Intesa Sanpaolo e/o ogni eventuale coobbligato con il definitivo superamento di ogni garanzia e fideiussione ad esso collegate.

Per i pensionati, la somma lorda derivante da ciascuna offerta calcolata come definito al presente capitolo, ove accettata, viene liquidata mediante accredito su conto corrente ove vengono versati i trattamenti pensionistici dei Fondi Interni, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate.

Laddove l'iscritto o il beneficiario non eserciti formalmente l'accettazione dell'offerta, la stessa si intenderà come non accettata e si opererà secondo quanto stabilito al successivo capitolo 4.

4. TRASFERIMENTO AL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA ISP

Con effetto dal 1° luglio 2022 le dotazioni patrimoniali riferite ai beneficiari delle prestazioni dei Fondi Interni che non abbiano accettato l'offerta formulata ai sensi del precedente capitolo 3. - calcolate sulla base dei bilanci tecnici attuariali redatti al 31 dicembre 2021 al netto delle prestazioni di competenza del 2022 già pagate a tale data - saranno trasferite al Fondo a Prestazione ISP che garantirà la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e dei Regolamenti vigenti dei Fondi stessi a tal fine depositati agli atti del Fondo a Prestazione ISP medesimo.

La confluenza delle dotazioni patrimoniali relative ai Fondi Interni determina il sorgere della garanzia solidale di ISP e dei suoi futuri aventi causa nei confronti del Fondo a Prestazione ISP, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico del Fondo stesso, per quanto concerne le popolazioni di cui trattasi. Tale garanzia permane fino all'esaurimento degli aventi diritto.

Ferma restando ogni garanzia in favore dei beneficiari dei Fondi Interni da parte della Banca, la Banca effettua annualmente l'adeguamento delle disponibilità del Fondo a Prestazione ISP sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale di dette sezioni predisposte per il Fondo stesso, utilizzando le *best practice* del settore ed in coerenza con le previsioni di Statuto.

Le Fonti Istitutive si danno altresì atto che le offerte di capitalizzazione di cui al capitolo 3 sono da intendersi formulate in via eccezionale e irripetibile e pertanto il Fondo a Prestazione ISP non procederà ad ulteriori offerte nei confronti dei beneficiari la cui dotazione patrimoniale è trasferita al Fondo a Prestazione ISP per effetto di quanto stabilito al presente capitolo, ad eccezione delle posizioni liquidate ancora in via provvisoria.

5. NORME FINALI

Tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente accordo sono posti in capo ad ISP, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle previsioni regolamentari dei Fondi Interni.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

ALLEGATO 1

Fondi Interni di previdenza complementare a prestazione definita dell'ex Gruppo UBI Banca

- Fondo di integrazione delle prestazioni dell'I.N.P.S. per l'Assicurazione Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti della Cassa di Risparmio Salernitana S.p.A – n. 9053
- Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti della CARICAL S.p.A. – n. 9059
- Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti della CARIPUGLIA S.p.A – n. 9124
- Fondo di previdenza aggiuntivo per il personale della Centrobanca Banca Centrale di Credito Popolare S.p.A. – n. 9030
- Fondo di integrazione delle prestazioni dell'I.N.P.S. per l'Assicurazione Obbligatoria di I.V.S. gestita dall'INPS per il personale della Cassa di Risparmio della provincia di Macerata - Fondo Pensioni Credito Macerata – n.9171
- Fondo di integrazione delle prestazioni del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle II.DD. Di cui alla Legge 02.04.1958 n. 377 e successive aggiunte e modificazioni – n. 9172
- Fondo di integrazione delle prestazioni dell'I.N.P.S. per l'Assicurazione Obbligatoria I.V.S. per il personale del ramo credito della Cassa di Risparmio di Pesaro - Fondo Pensioni Credito Pesaro – n. 9173
- Fondo di integrazione delle prestazioni del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle II.DD. Di cui alla Legge 02.04.1958 n. 377 e successive aggiunte e modificazioni – n. 9174
- Fondo di integrazione delle prestazioni dell'I.N.P.S. per l'Assicurazione Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti per il personale del ramo credito della Cassa di Risparmio di Jesi - Fondo Pensioni Credito Jesi – n. 9037
- Fondo di integrazione delle pensioni della assicurazione obbligatoria di invalidità e superstiti gestita dall'INPS – n. 9114